

## CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni**  
**Titolo III - Dei singoli contratti**

### **Art. 1650 Morte dell'affittuario. (Abrogato)**

[Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto è disposto dall'[articolo 1627](#), il locatore può sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate .]